



Milano, 21 gennaio 2019

Ai Gent. Sigg.
CLIENTI
Loro Sedi

Oggetto: **novità in materia di lavoro e previdenza**

Con la presente nota informativa si riepilogano le novità contributive e fiscali contenute nella legge 31.12.2018, n.145 (legge di bilancio 2019) che riguardano la gestione dei rapporti di lavoro.

Congedo padre

La norma proroga al 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente elevandone la durata da 4 a 5 giorni. Si dispone anche per il 2019 che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Si coglie l'occasione per ricordare che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve essere goduto, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.

Congedo maternità

E' stata prevista la possibilità che le lavoratrici possano richiedere di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Questa possibilità rimane comunque un'alternativa alla regola generale che vieta di adibire al lavoro le donne in gravidanza durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e durante i 3 mesi dopo il parto oppure, a determinate condizioni, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso. Così come resta vietato adibire al lavoro le donne in gravidanza durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.

Smart working dopo la maternità

E' posto a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile (c.d. smart working), l'obbligo di dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro secondo la suddetta modalità avanzate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.



Voucher Manager

Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, è previsto un contributo a fondo perduto per le PMI sotto forma di voucher, per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal "Piano Impresa 4.0" e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Il contributo non è ancora operativo perché per accedervi è necessario sottoscrivere un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 31 marzo 2019.

Incentivo occupazione SUD

Viene riproposto quanto previsto per il 2018 per le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. I soggetti da assumere che danno diritto al beneficio sono i giovani che non hanno compiuto i 35 anni di età e i soggetti di almeno 35 anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di € 8.060,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Per l'operatività occorre in ogni caso attendere l'emanazione dell'apposito provvedimento.

Bonus occupazione giovani eccellenze

La norma introduce un incentivo per l'assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti:

- Cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
- cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

Il beneficio consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di € 8.000,00 per ogni assunzione effettuata (riproporzionabile per i contratti part time) ed è cumulabile con altri incentivi all'assunzione.

L'esonero complessivo è riferito in capo al singolo lavoratore: nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero in commento, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.

Revisione tariffe INAIL

E' stata prevista una revisione complessiva delle tariffe Inail che dovrebbe comportare una riduzione media del 30% dei premi dovuti. Al fine di consentire la revisione delle tariffe è rinviato al 16 maggio 2019 il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019.



Il differimento dei termini disposto dalla legge di bilancio 2019 riguarda la tariffa ordinaria dipendenti delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.

Restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per l'anno in corso è pari al 15,24%.

Resta confermato al 18 febbraio 2019 il termine di scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018.

Lezioni private

Con decorrenza 1.1.2019 si prevede un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 15% da applicare ai compensi derivanti dalle attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.

Le istruzioni operative saranno definite con apposito decreto del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 31.3.2019.

Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni

Per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000,00 è possibile applicare il regime forfettario che comporta l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%.

A decorrere dal 1.1.2020 i medesimi contribuenti potranno applicare l'imposta sostitutiva del 20% se nel periodo precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno.

Tassazione agevolata IRES

E' prevista una riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 15% da applicare al reddito complessivo netto dichiarato per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili. L'importo massimo assoggettabile ad aliquota ridotta è pari alla somma tra:

- gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi esclusi gli immobili e veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti;
- il costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Detta agevolazione è applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, rilevano pertanto gli utili realizzati a partire dal predetto periodo d'imposta e accantonati a riserva.

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

Sono state apportate modifiche all'art. 3 del D.L. 145/2013 (L. 9/2014), recante credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Ai fini delle spese ammissibili viene precisato vi rientrano i costi del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso al lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.



Credito d'imposta formazione 4.0

E' disposta la proroga di un anno dell'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0, rimodulando il valore del credito in funzione della dimensione delle aziende fermo restando il limite massimo di € 300.000/anno. Il credito è così rimodulato:

- 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese (limite massimo € 300.000,00);
- 40% delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese (limite massimo € 300.000,00);
- 30% delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese (limite massimo € 200.000,00).

Le definizioni di piccola, media e grande impresa sono contenute nell'allegato 1 del reg. U.E. 2014/651.

IRAP

Si dispone l'eliminazione della deduzione forfettaria, alternativa della deduzione base (€ 7.500,00 ed € 13.500,00 per donne e under 35), dalla base imponibile IRAP di € 15.000,00 su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a € 21.000,00 per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

E' anche abrogata la disposizione che prevedeva, per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, l'applicazione di un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in F24, pari al 10%.

Contrasto lavoro irregolare

Sono state innalzate le ammende penali e le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare è stato disposto l'incremento del 20% degli importi dovuti con riferimento a:

- a) violazione in materia di lavoro nero;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione del limite di durata media dell'orario di lavoro per periodi di sette giorni (massimo 48 ore, compreso lo straordinario) o della prescrizione sul riposo di almeno 24 ore consecutive per i medesimi periodi;
- c) la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione della disciplina sul periodo minimo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane;
- d) la sanzione amministrativa prevista per la violazione sul riposo giornaliero (minimo undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore);
- e) le ammende penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste per esercizio non autorizzato di attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione, nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati e per chi esige o percepisce compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione;
- f) le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di alcuni obblighi posti dalla disciplina sul distacco temporaneo in Italia (da parte del datore di lavoro) di lavoratori occupati abitualmente in un altro Stato.

Viene anche disposto l'incremento del 10% degli importi dovuti per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, sanzionate in via amministrativa o penale.